

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2017

del 7 luglio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/733]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/2283 abroga, con effetto dal 1° gennaio 2018, il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽³⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto dal 1° gennaio 2018.
- (4) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 123 [Regolamento (UE) 2017/236 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:
«124. **32015 R 2283**: Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 137 dell'11.12.2015, pag. 1).»
2. Al punto 86 [Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32015 R 2283**: Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 137 dell'11.12.2015, pag. 1).»
3. Il testo dei punti 96 [Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 97 [Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione] è soppresso con effetto dal 1° gennaio 2018.

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2015/2283 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.⁽¹⁾ GU L 137 dell'11.12.2015, pag. 1.⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.